

Play Off
Differita – Immagini correlate – Sintesi

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA
DI PARTITE DI PLAY OFF 2015/2016 DI LEGA PRO

SOCIETA' SPORTIVA; PARTITA PLAY..... DEL

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Gabriele Gravina - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

L'operatore della comunicazionecon sede in.....via
....., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig..... P.
IVA.....(di seguito per brevità detta anche l' "operatore"), pec

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di trasmissione televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro, inclusa la fase dei Play Off;

- che la Lega ha sollecitato l'invio di offerte scritte aventi in oggetto:

- a) l'acquisizione dei diritti televisivi, per la trasmissione in differita, in chiaro ed in esclusiva, in sede locale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, della gara in oggetto;
- b) l'acquisizione del diritto di realizzare e trasmettere un programma televisivo di contenuto sportivo, c.d. "immagini correlate" (successivamente denominato programma) da stadio/studio, in forma non esclusiva, in contemporanea allo svolgimento della gara sopra evidenziata disputata dalla Società sportiva in intestazione;
- c) l'utilizzo delle immagini televisive della predetta partita – sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti – almeno tre ore dopo il termine dell'incontro, nel corso di rubriche settimanali con eventuale possibile inserimento di sponsorizzazioni e pubblicità;

. che l'operatore della comunicazione sopra identificato, ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti di cui sopra (di seguito l' "Offerta") relativamente alla partita in intestazione nel corso dei Play di Lega Pro 2015/2016.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

Riferimento punto a)

a 1. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmissione televisiva, in differita ed in chiaro, in esclusiva nell'ambito regionale e in riferimento al bacino d'utenza di competenza, della partita della Società sportiva in intestazione disputata nei Play di Lega Pro 2015/2016.

Resta salvo, l'analogo diritto di diffusione in differita nell'ambito del proprio bacino d'utenza, dell'operatore della comunicazione che ha acquisito i medesimi diritti concernenti la partita della società avversaria.

a 2. Il diritto di diffondere per televisione via etere, in differita ed in chiaro, la partita di calcio disputata dalla Società, è limitato solo ed unicamente al bacino di utenza di competenza dell'operatore della comunicazione. E' invece escluso il diritto di diffusione, con qualsiasi mezzo, della partita in diretta nonché quello di diffusione, anche in via differita, via satellite, via cavo ovvero in criptato, ovvero al di fuori del suddetto ambito regionale.

a 3. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo a.8 la partita potrà essere trasmessa, sempre in differita per un massimo di due volte, in un arco temporale di 7 giorni dallo svolgimento della partita stessa.

a 4. Se la partita inizierà prima delle ore 17.00, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 21,30 del giorno di svolgimento.

a 5. Se la partita inizierà dalle ore 17.00. comprese in poi, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 08.00 del giorno successivo a quello di svolgimento.

a 6. E' vietato, nel caso di anticipo, trasmettere la ripresa televisiva della partita, dalle ore 14,30 alle ore 21,30 della domenica o dei giorni che saranno preventivamente indicati dalla Lega.

a 7. E' vietata tassativamente qualsiasi trasmissione delle immagini della partita in diretta.

a.8. L'operatore della comunicazione prende atto e riconosce che oggetto di esclusiva debbono ritenersi unicamente i diritti audiovisivi di natura primaria di "prima differita" (prima trasmissione in differita integrale dell'evento); resta salva la facoltà della Lega, ovvero della società organizzatrice dell'evento, di cedere in forma non esclusiva i diritti audiovisivi di natura secondaria (replica e sintesi almeno 36 ore dopo il termine della gara ed immagini salienti).

L'operatore della comunicazione prende inoltre atto che se la partita verrà trasmessa in diretta da un operatore della comunicazione nazionali o da altro operatore della comunicazione anche di Pay Tv, Pay per View, sia via satellitare che digitale terrestre o con qualsiasi altro mezzo e/o tecnologia di trasmissione (internet), e che hanno formato oggetto di separato contratto le immagini in differita dell'evento, non potranno essere trasmesse se non decorse 24 ore dalla fine della partita stessa.

Riferimento punto b)

b 8. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmissione del programma, in diretta ed in chiaro, in forma non esclusiva.

Il diritto con il presente atto acquisito consente di effettuare collegamenti in diretta con lo stadio ove si disputa l'incontro della società in intestazione entro i limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

b 9. Il programma potrà essere messo in onda da 60 minuti prima dell'inizio dell'incontro dei Play e sino a 60 minuti dopo il termine dello stesso.

b 10. Il diritto di trasmettere il programma viene ceduto in forma non esclusiva; non è consentito trasmettere, con qualsiasi mezzo, stralci di radio/tele-cronache della partita dallo stadio e dallo studio.

b 11. E' assolutamente vietato trasmettere immagini del campo di gioco durante lo svolgimento della partita. Sono consentiti: l'aggiornamento del risultato con la segnalazione dell'eventuale marcatore, nonché le interviste al pubblico, ivi compresi eventuali tesserati, purché gli stessi non siano iscritti nel referto di gara.

b 12. Durante lo svolgimento dell'incontro sono consentiti brevi commenti alle fasi della partita per una durata complessiva non superiore a 10 minuti primi (5 minuti per ciascun tempo di gioco): si precisa che "il commento non potrà mai identificarsi con la tele/radiocronaca delle singole azioni di gioco".

b 13. E' facoltà dell'operatore della comunicazione abbinare al programma sponsorizzazioni ed inserire nello stesso spot pubblicitari, quiz, concorsi a premi e giochi con il divieto di:

a) abbinare e comunque riferire tali iniziative alla gara e quindi, a titolo esemplificativo, sovrapporre alle immagini, scritte o altri segni di qualsiasi genere e dimensione e utilizzarle nell'ambito delle iniziative sopradescritte;

b) realizzare, direttamente o indirettamente, iniziative che possano creare un conflitto merceologico con lo sponsor dei Play di Lega Pro. Qualora al momento della sottoscrizione del contratto, i Play siano privi di sponsor, l'operatore della comunicazione si impegna, non appena riceverà comunicazioni in merito alla denominazione dello sponsor, a risolvere entro 7 giorni eventuali contratti pubblicitari per la trasmissione oggetto del presente contratto in conflitto merceologico con tale sponsor (riferimento punti A, B,C).

b 14. Durante la trasmissione del programma non sono consentite riprese – neppure parziali – di teleschermi sui quali vengano messe in onda fasi di gioco della partita.

Riferimento punto c)

c 14. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmettere, in differita ed in forma non esclusiva, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti dell'incontro di calcio di cui in premessa nel corso di programmi sponsorizzati o rubriche quali talk show e similari.

Le sintesi potranno essere messe in onda dopo le ore 20.00 del giorno di svolgimento delle partite di Play; in caso di anticipi o posticipi disputati dopo le ore 20.00, le sintesi potranno essere messe in onda dopo le ore 15.00 del giorno successivo alla disputa della gara.

15) L'operatore della comunicazione si obbliga, se ed in quanto preventivamente richiesto dalla Lega:

- ad inserire il marchio dello sponsor della manifestazione ovvero il logo ufficiale della stessa (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione della partita ed ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno 5 secondi;

- a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della manifestazione (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione e il billboard di chiusura dello sponsor della manifestazione (della durata massima di dieci secondi) al termine della trasmissione stessa;

- a trasmettere due spot pubblicitari dello sponsor della manifestazione (della durata di 30 secondi ciascuno) da mettersi in onda uno per tempo di gioco.

La Lega ovvero lo sponsor della manifestazione provvederà all'invio del marchio e/ logo, dei billboard e degli spot all'indirizzo pec indicato in premessa dall'operatore della comunicazione almeno 48 ore prima dell'inizio della partita, fatto salvo il minor termine nel caso in cui il contratto venga concluso successivamente.

In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

16) L'operatore della comunicazione si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto:

a) le trasmissioni dei diritti audiovisivi di cui al cpv a non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori dell'ambito locale, né l'operatore della comunicazione potrà effettuare

interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega;

b) i diritti potranno essere utilizzati dal solo operatore della comunicazione locale che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzato dalla Lega;

c) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle fasce orarie, come da premessa;

d) il diritto di cui al capo a) è ceduto dalla Lega in forma esclusiva nell'ambito del bacino di utenza; i diritti di cui ai capi b) e c) vengono ceduti in forma non esclusiva;

e) l'operatore della comunicazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione televisiva e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto;

f) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;

g) è fatto divieto all'operatore della comunicazione qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esplicativo, l'inserimento di pubblicità virtuali;

h) i diritti concessi con il presente contratto sono tassativamente limitati alla trasmissione televisiva con esclusione di ogni altra modalità di trasmissione via radio, via internet o comunque informatica.

17) L'operatore della comunicazione, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli a2, a3, a4, a5, a6, a7, b10, b12, b13, b14, c14, 16, 25, 26, 34 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione in differita oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa, clausola di sospensione automatica).

18) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell'Autorità Prefettizia, l'incontro di calcio della società sportiva e l'operatore della comunicazione, in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo.

19) La Lega si riserva il diritto di fissare il giorno e gli orari di disputa della partita nella data che riterrà opportuna, senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione assegnatario; si riserva, altresì il diritto di disporre il differimento o l'anticipo della partita per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi la partita; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

20) L'operatore della comunicazione garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesti:

- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione nell'ambito locale;

- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;

- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

21) Per l'esercizio dei diritti di cui al punto a) l'operatore della comunicazione non potrà effettuare le riprese della partita che verranno messe a disposizione della Lega: in particolare la Lega metterà a disposizione dell'operatore aggiudicatario un segnale clean, prodotto con lo standard qualitativo n. 2 del Regolamento di Produzione (bicamera), comprensivo di grafiche tecniche conformi agli standard di Lega Pro, presso il Centro di distribuzione di Cologno Monzese; restano a carico dell'operatore assegnatario gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dal Centro di distribuzione che dovranno essere corrisposti in via anticipata.

22) Per l'esercizio dei diritti di cui al punto b), l'operatore della comunicazione è tenuto ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere allo stadio ove verrà disputata la partita con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese (ad eccezione delle fasi di gioco) e l'opera giornalistica (massimo 1 giornalista e 2 tecnici). Per l'esercizio dei diritti di cui al punto c), la Lega metterà a disposizione dell'operatore aggiudicatario gli highlights della partita consentendo allo stesso di accedere alla piattaforma distributiva via internet HL PRO tramite il protocollo di trasmissione dati "file transfer protocol" (c.d. FTP).

23) L'operatore della comunicazione è tenuto a fornire alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno 48 ore prima dello svolgimento della partita.

24) L'operatore della comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla società; è tassativamente vietato sostare ed effettuare le riprese a bordo campo e comunque all'interno del recinto di gioco.

25) L'operatore della comunicazione ha la possibilità di realizzare e trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita ma comunque non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione dell'incontro stesso, pena, in difetto, la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa); resta salvo il diritto di intervistare gli allenatori nei 15 minuti successivi al termine della gara così come previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva. Le interviste non potranno comunque essere rilasciate all'interno del recinto di gioco ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla società sportiva.

26) L'operatore della comunicazione dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2015/2016 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

27) L'operatore della comunicazione è direttamente responsabile verso la Lega, i Clubs, tutte le altre società associate alla Lega, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare e a rimettere alla Lega nel termine di n. 2 giorni dalla data di firma del presente contratto idonea polizza assicurativa - a garanzia dei rischi di cui al presente contratto - per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto della presente scrittura privata, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

28) L'operatore della comunicazione non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare l'operatore della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'art 27 che precede, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa alla partita in suo possesso. La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa), nonché l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattualmente pattuita in € 5.000,00 (cinquemila) per ogni violazione (Clausola penale).

29) L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

30) L'operatore della comunicazione conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

31) Si precisa che l'accesso con le telecamere alle postazioni all'interno dell'impianto sarà consentito solo per la realizzazione del programma in diretta Stadio-Studio per le interviste in sala stampa nel post-gara; le riprese dell'evento non saranno consentite. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

32) L'operatore della comunicazione prende atto che sono pertanto esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione in diretta ed in chiaro, i diritti di trasmissione in diretta in criptato in via analogica o satellitare e i diritti di trasmissione via internet o per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa). La

Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori della comunicazione, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

33) Il presente contratto avrà efficacia per la partita in intestazione e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della partita individuata in premessa.

34) La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori della comunicazione televisiva locali contratti confliggenti con i diritti di esclusiva di cui al capo a) della premessa della presente scrittura.

35) L'operatore della comunicazione si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la cessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il mancato puntuale contestuale versamento del corrispettivo nei termini di cui all'offerta determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di televisiva e diffusione in differita oggetto del presente atto (clausola di sospensione automatica).

36) Nel caso in cui l'operatore della comunicazione:

a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;

b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione televisiva;

c) risulti insolvente;

la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione a mezzo pec o telefax, telegramma o lettera raccomandata:

1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso allo stadio all'operatore della comunicazione per la registrazione e/o diffusione televisiva della partita senza che per ciò l'operatore della comunicazione stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;

2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola risolutiva espressa).

In tale ultimo caso l'operatore della comunicazione, comunque, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

37) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che, al ricevimento, provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

38) Il presente contratto è sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;

b) pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza indicati nell'offerta.

39) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

40) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest'ultimo, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Dott. Gabriele Gravina

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 15,17, 25, 26, 27, 28 31, 32, 36, 41, 42 (clausole risolutive espresse), 15, 17, 28, 36 (clausola penale) e 39 (foro esclusivamente competente), 17 e 35 (sospensione automatica).

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Dott. Gabriele Gravina
